

**DELIBERAZIONE 22 OTTOBRE 2012**  
**428/2012/R/GAS**

**DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO DEL GAS**  
**NATURALE, CON RIFERIMENTO ALLE RETI REGIONALI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 22 ottobre 2012

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05 e i suoi successivi aggiornamenti;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione 2 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 81/11;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2011, ARG/gas 159/11;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011, ARG/gas 165/11;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2011, ARG/gas 192/11;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 306/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 306/2012/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2012, 353/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 353/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 363/2012/R/gas);
- il documento per la consultazione 26 luglio 2010, DCO 25/10 (di seguito: DCO 25/10);
- il documento per la consultazione 2 dicembre 2010, DCO 45/10 (di seguito: DCO 45/10);
- il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall’Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato (di seguito: codice di rete trasporto).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di trasporto, dispacciamento e stoccaggio del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto e stoccaggio;
- con la deliberazione 249/2012/R/GAS, l’Autorità ha disciplinato il c.d. servizio di *default* trasporto (di seguito: SdDT), finalizzato a garantire il bilanciamento della rete di trasporto in relazione ai prelievi di gas che si possono verificare presso punti di riconsegna di tale rete (connessi a un impianto di consumo di un cliente finale ovvero a una rete di distribuzione) che restino privi dell’utente di trasporto e bilanciamento cui imputare i predetti prelievi, in conseguenza della risoluzione del contratto di trasporto o del mancato conferimento della relativa capacità (di seguito: prelievi diretti);
- inoltre, con la citata deliberazione 249/2012/R/GAS, l’Autorità ha:
  - a. preso atto che l’impresa maggiore di trasporto, al fine di ridurre i casi di attivazione del SdDT, è comunque libera di organizzare e svolgere procedure per la selezione di uno o più venditori che si impegnino, nelle ipotesi in cui dovrebbe essere attivato il SdDT, ad assumere la qualifica di utenti del servizio di trasporto e di bilanciamento;
  - b. deciso pertanto di regolare la predetta attività di selezione, definendo criteri per la gestione delle predette procedure nonché per l’erogazione delle forniture da parte dei venditori eventualmente selezionati (di seguito: fornitori transitori);
- con la deliberazione 363/2012/R/gas, l’Autorità ha approvato le modifiche del codice di rete dell’impresa maggiore di trasporto, attuative delle procedure di cui alla precedente lettera (b), sulla base delle quali è stata definita la graduatoria dei fornitori transitori per l’anno termico 2011/2012 disponibile sul sito internet della medesima impresa.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l’ambito di applicazione delle disposizioni della deliberazione 249/2012/R/gas è attualmente limitato ai soli prelievi diretti che si possono verificare sulle reti gestite dall’impresa maggiore di trasporto, e non riguarda pertanto le c.d. reti regionali gestite da imprese di trasporto diverse (di seguito: imprese regionali di trasporto), la cui regolazione sarà adottata in esito alla complessiva riforma della regolazione dei

servizi di trasporto e di bilanciamento relativi a tali reti, prefigurata dalla deliberazione ARG/gas 184/09, dal DCO 25/10 e dal DCO 45/10;

- più in particolare, la predetta riforma è finalizzata a realizzare una gestione unitaria, a livello nazionale (ossia sotto la responsabilità dell'impresa maggiore di trasporto), delle procedure di accesso e della gestione commerciale (nei confronti di terzi) dei servizi di trasporto e bilanciamento erogati anche nelle reti regionali; nelle more del completamento della riforma la deliberazione 249/2012/R/gas ha chiarito che:
  - rispetto a eventuali casi di prelievi diretti sulle reti regionali di trasporto, l'Autorità avrebbe comunque garantito le connesse esigenze di tutela, intervenendo "in via d'urgenza a definire in modo transitorio disposizioni puntuali con riferimento al singolo caso" (cfr. terzo punto del ritenuto);
  - in forza dell'assetto della regolazione attualmente vigente, per eventuali prelievi diretti sulle reti gestite da imprese regionali di trasporto, "dovrebbero provvedere queste ultime, prelevando direttamente (a loro volta) gas dalla rete dell'impresa maggiore" (cfr. primo considerato, settimo punto, secondo alinea);
- con nota in data 16 ottobre 2012, la società Snam Rete Gas S.p.A. ha comunicato all'Autorità di aver risolto il contratto di trasporto con la società EN Gas & Oil Trading S.p.A. (di seguito: EN Gas & Oil Trading) a far data dall'8 ottobre 2012 per il mancato rispetto delle condizioni previste al capitolo 5, § 1.4.5, del proprio codice di rete e di aver provveduto all'attivazione del fornitore transitorio presso i punti di riconsegna serviti dal medesimo utente;
- con note in data 14 ottobre 2012 (prot. Autorità 32350 del 15 ottobre 2012) e 16 ottobre 2012 (prot. Autorità 32677 del 17 ottobre 2012), le società SGI S.p.A. (di seguito: SGI) e Netenergy Service S.r.l. (di seguito: Netenergy), che gestiscono porzioni di rete regionale, hanno rispettivamente comunicato che, ai sensi del proprio codice di rete, la risoluzione del contratto di trasporto da parte della società Snam Rete Gas nei confronti di EN Gas & Oil Trading ha determinato il venir meno dei requisiti per l'accesso al servizio di trasporto sulla propria rete, presso la quale EN Gas & Oil Trading dispone di capacità conferita presso alcuni punti di riconsegna;
- in conseguenza di quanto sopra, e della conseguente risoluzione del contratto di trasporto tra EN Gas & Oil Trading e le predette imprese regionali di trasporto, quest'ultime società hanno evidenziato l'opportunità di un intervento urgente dell'Autorità ai fini di consentire l'attivazione del SdDT anche in relazione ai prelievi presso i punti di riconsegna interessati della propria rete;
- inoltre, EN Gas & Oil Trading potrebbe essere utente del servizio di trasporto erogato anche da altre imprese regionali di trasporto; pertanto, sebbene queste ultime società a oggi non abbiano dato comunicazione all'Autorità in merito al rapporto con il predetto utente, potrebbe verificarsi, anche con riferimento alle rispettive reti di trasporto, una situazione analoga a quella segnalata da SGI e Netenergy.

#### **RITENUTO CHE:**

- sia necessario ed urgente adottare disposizioni transitorie volte a garantire il bilanciamento del gas naturale in relazione ai prelievi diretti presso punti di riconsegna delle reti gestite da SGI e Netenergy, e di possibili altre imprese di trasporto regionale eventualmente interessate, conseguenti alla risoluzione del contratto di trasporto tra il gestore della rete ed EN Gas & Oil Trading;

- la predetta finalità possa essere garantita adeguatamente nell'ambito del SdDT, come regolato dalla deliberazione 249/2012/R/gas in quanto applicabile in ragione del dell'assetto delle responsabilità attualmente vigente, come prefigurato dalla citata deliberazione;
- sia pertanto opportuno prevedere che SGI e Netenergy, nonché eventuali altre imprese regionali di trasporto che si vengano a trovare nella medesima condizione:
  - eroghino sulla propria rete il SdDT secondo le condizioni previste dalla deliberazione 249/2012/R/gas, approvvigionandosi del gas necessario nell'ambito del servizio di bilanciamento erogato dall'impresa maggiore di trasporto (di cui le imprese di trasporto regionale sono già utenti);
  - possano chiedere al fornitore transitorio, individuato dall'impresa maggiore di trasporto in base alle procedure di cui all'articolo 14 della deliberazione 249/2012/R/gas, di assumere la qualifica di utente con riferimento ai punti di riconsegna, e ai relativi prelievi, per i quali dovrebbe essere attivato il SdDT; e che in tal caso si applichino le medesime condizioni riconosciute al fornitore transitorio previste dalla citata deliberazione

## **DELIBERA**

1. di prevedere che, in relazione ai punti di riconsegna delle reti di trasporto gestite dalle società SGI e Netenergy, rimasti privi del relativo utente per effetto della risoluzione del contratto di trasporto con la società EN Gas & Oil Trading, SGI e Netenergy eroghino il servizio di *default* trasporto secondo le condizioni definite dalla deliberazione 249/2012, qualora applicabili;
2. di prevedere che ai fini del bilanciamento del sistema nazionale connesso all'erogazione del servizio di *default* trasporto direttamente dall'impresa di trasporto regionale interessata, ai sensi del precedente punto 1, si applichino le disposizioni del codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto anche in relazione ai quantitativi di gas di competenza di imprese regionali di trasporto che non sono utenti dell'impresa maggiore di trasporto;
3. di prevedere che SGI e Netenergy possano attribuire al fornitore transitorio, individuato dall'impresa maggiore di trasporto in base alle procedure di cui all'articolo 14 della deliberazione 249/2012/R/gas, qualora questi acconsenta, la qualifica di utente presso i punti di riconsegna per i quali dovrebbe essere attivato il servizio di *default* trasporto ai sensi del precedente punto 1;
4. di prevedere che al fornitore transitorio, di cui al punto 3, si applicano le medesime condizioni previste per lo svolgimento di questa funzione nell'ambito della rete di trasporto gestita dall'impresa maggiore di trasporto;
5. di prevedere che:
  - a. le disposizioni riportate ai precedenti punti si applicano anche alle imprese regionali di trasporto diverse da SGI e Netenergy, controparti di EN Gas & Oil Trading, nel caso di risoluzione del relativo contratto di trasporto;
  - b. le imprese regionali di trasporto diano comunicazione alla società Snam Rete Gas e all'Autorità dell'applicazione delle disposizioni del presente provvedimento;

6. di prevedere che Snam Rete Gas si coordini con SGI, Netenergy e le eventuali imprese, di cui al punto 5, ai fini della tempestiva attuazione delle disposizioni del presente provvedimento;
7. di trasmettere il presente provvedimento alle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, con sede legale in Via Nazario Sauro 33, 23100 Sondrio, Edison Stoccaggio S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte 31, 20121 Milano, Gas Plus Trasporto S.r.l., con sede legale in Viale Forlanini 17, 20134 Milano, Italcogim Trasporto S.r.l., con sede legale in Via Spadolini 7, 20141 Milano, Energie S.r.l., con sede legale in Via Sottoripa 7 int. 10-12, 16124 Genova, Metanodotto Alpino S.r.l, con sede legale in Via Bardonecchia 5, 10139 Torino, Netenergy Service S.r.l., con sede legale in Zona Industriale, 86039 Termoli (CB), Retragas S.r.l., con sede legale in via Lamarmora 230, 25124 Brescia, SGI S.p.A., con sede legale in Via della Moscova, 3, 20121 Milano e Snam Rete Gas, con sede legale in Piazza Santa Barbara 7, 20097 San Donato Milanese (MI);
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

22 ottobre 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*